Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del generale Alberto Pariani a Sottosegretario di Stato per la guerra.

Con decreto del 7 ottobre 1936-XIV Sua Maestà il Re Imperatore ha accettato - su proposta del Capo del Governo - le dimissioni rassegnate dall'on. generale Federico Baistrocchi, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la guerra.

Con decreto di pari data, Sua Maestà il Re Imperatore ha nominato - su proposta del Capo del Governo - Sottosegretario di Stato per la guerra il generale Alberto Pariani.

(4014)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1796.
Autorizzazione di apertura di credito per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 597, relativo alla istituzione di una Lotteria Ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime da gestirsi dallo Stato;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativo alla riorganizzazione della Lotteria Automobilistica di Tripoli, da gestirsi parimenti dallo Stato;

Visto l'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di regolare con norma speciale le aperture di credito per le spese da farsi ad economia, occorrenti allo svolgimento delle suddette Lotterie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il limite di somma per le aperture di credito, da disporsi per le spese ad economia relative allo svolgimento delle Lotterie di Merano e di Tripoli, è stabilito in lire un milione.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1797.
Esecuzione dei lavori di completamento in L. 9.000.000 della nuova stazione e del raccordo ferroviario di Cuneo della linea Cuneo-Ventimiglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di mettere la nuova stazione ferroviaria di Cuneo, della linea Cuneo-Ventimiglia, in condizioni di potere essere aperta all'esercizio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Cuneo, della linea Cuneo-Ventimiglia, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 9.000.000.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi 1937-38, 1938-39, 1939-40.
Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1798.
Passaggio nei ruoli statali del personale degli Istituti magistrali parificati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, riguardante l'ordinamento della istruzione media;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084, sugli istituti privati e pareggiati d'istruzione media;
Veduto l'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, circa la concessione del valore legale degli studi e degli esami a determinati istituti medi;
Veduti i Regi decreti 25 aprile 1929-VII, n. 647; 22 ottobre 1931-IX, n. 1410; 27 ottobre 1932-X, n. 1451; 20 giugno 1935-XIII, n. 1262, riguardanti la estensione del beneficio del suddetto art. 51 ad altre categorie di istituti medi;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I presidi, gli insegnanti e i segretari di istituti magistrali privati — che siano stati istituiti da Enti morali in seguito alla soppressione nella stessa sede di scuole normali o scuole normali-complementari governative, disposta dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, abbiano ottenuto il riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami in base all'art. 51, ultimo comma, del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653 o successive estensioni e siano stati soppressi anteriormente alla pubblicazione del presente decreto o saranno soppressi entro un anno dalla data della pubblicazione del decreto stesso, in seguito alla istituzione nella stessa sede di un istituto magistrale Regio — sono assunti al servizio dello Stato purchè siano provvisti del regolare titolo di abilitazione o di studio, siano stati nominati con carattere di stabilità e siano dichiarati idonei da speciali ispezioni ministeriali.
Art. 2. — All'art. 65 del regolamento 9 dicembre 1926-V, n. 2480, per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, è sostituito il seguente:
« I titoli sono valutati prima delle prove orali, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.
Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, Regi o pareggiati, o a titolo di incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in istituti medi, Regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.
È altresì computabile fra i titoli il servizio d'insegnamento prestato, per l'intiero anno scolastico, negli istituti medi a cui sia stato concesso il riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami in base all'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, e successive estensioni.
Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1799.
Approvazione della convenzione 21 agosto 1936, per la proroga, al 27 ottobre 1936, del termine di ultimazione dei lavori di impianto della funivia S. Remo-Monte Bignone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632; convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 21 agosto 1936-XIV, fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Anonima Compagnia Italiana Funivie » per la proroga, al 27 ot-

tobre 1936, del termine di ultimazione dei lavori di impianto della funivia S. Remo-Monte Bignone concesso alla detta società con l'atto 2 agosto 1933, approvato con Nostro decreto 31 stesse mese ed anno, n. 1216.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1800.
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio « Il Montello » fra le cooperative di produzione e lavoro e agricole della provincia di Treviso.

N. 1800. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo testo di statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro e agricole della provincia di Treviso « Il Montello », con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1936-XIV.
Disposizioni concernenti la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie;

Ritenuta la necessità urgente di emanare le disposizioni previste dagli articoli 2 e 6 del detto R. decreto e di dare urgente applicazione alle altre norme del R. decreto-legge medesimo;

Decreta:

Art. 1. — Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, le fabbriche che producono alcool dal succo di limone fermentato debbono denunciare alla fine di ogni decade, a mezzo di lettera raccomandata, alla Camera agrumaria, sede di Messina, la quantità di essenza che ricavano dalla distillazione dei succhi di limone.

L'essenza distillata di limone, prodotta come innanzi, deve essere consegnata alla Camera agrumaria.

La consegna deve essere effettuata entro quindici giorni dalla richiesta della Camera medesima, a cura e spese del produttore, nei magazzini che saranno indicati dall'Ente richiedente, ed al prezzo corrente per l'essenza di trementina nella settimana precedente la consegna, giusta le quotazioni del Bollettino ufficiale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova.

Art. 2. — Per accertare l'osservanza della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, la Camera agrumaria è incaricata di curare saltuariamente il prelievo di campioni di scorze di agrumi in salamoia per le partite che vengono esportate dalla Sicilia.

Uguale incarico è attribuito alla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze di Reggio Calabria per le esportazioni da altre località del Regno.

Le spese per il prelevamento dei campioni e per la loro spedizione al laboratorio incaricato delle analisi sono a carico dell'esportatore.

Art. 3. — Chiunque intenda ottenere la licenza di lavorazione, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, per estrarre essenza di limone mediante lavorazione meccanica con macchine pelatrici, deve presentare domanda al Consiglio provinciale dell'economia corporativa della Provincia entro la quale si trova la fabbrica.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa di Messina e Palermo debbono immediatamente trasmettere con il loro avviso la domanda alla Camera agrumaria sede di Messina, e quelli delle altre provincie alla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze di Reggio Calabria.

Tali organi provvedono al rilascio della licenza di lavorazione di cui al primo comma del presente articolo, quando risulta che l'impianto è dotato dell'attrezzatura necessaria per produrre essenze di buona qualità.

Art. 4. — Agli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, i produttori di essenze concentrate debbono denunciare il 1° e il 15 di ogni mese alla Camera agrumaria sede di Messina, i quantitativi di essenza di arancio, limone e mandarino prodotti nella quindicina precedente, mettendo a disposizione del suddetto istituto i terpeni ricavati.

La denuncia è fatta su apposito modulo fornito dalla Camera agrumaria.

Art. 5. — A richiesta della Camera agrumaria, ed entro quindici giorni dalla data della richiesta, i produttori debbono consegnare alla Camera stessa:

a) kg. 14 di terpeni per ogni chilogramma di essenza concentrata di limone prodotta;

b) kg. 70 di terpeni per ogni chilogramma di essenza concentrata di arancio o di mandarino prodotta.

La consegna è fatta a cura e spese dei produttori e nei magazzini della Camera agrumaria, che rilascia apposito certificato.

Tale certificato è ritirato dai laboratori incaricati di rilasciare i certificati di purezza prescritti per l'esportazione di essenze di agrumi, e cioè dai laboratori della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Messina e della Camera agrumaria.

Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto detengono a qualsiasi titolo essenze concentrate di arancio, limone e mandarino, nonchè essenze di limone prodotte mediante distillazione col metodo Peratoner, debbono denunciare, entro quindici giorni il quantitativo di essenze che posseggono e la località di deposito alla Camera agrumaria sede in Messina, che rilascierà apposito benestare. I laboratori di cui al comma precedente non possono rilasciare il certificato prescritto per l'esportazione se non viene ad esso esibito il suddetto benestare della Camera agrumaria.

Art. 6. — Il prezzo dei terpeni di arancio, limone e mandarino è determinato ogni mese dalla Camera agrumaria, in ragione del 50 per cento del prezzo delle essenze di limone a spugna, risultante dalla media dei prezzi accertati per l'essenza stessa, nel mese precedente, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Messina. Il prezzo dei detti terpeni non può in ogni caso essere superiore a L. 15 per chilogramma. Questa disposizione vale per la campagna agrumaria 1936-37 (1° dicembre 1936-XV - 30 novembre 1937-XVI).

Art. 7. — Al pagamento del prezzo la Camera agrumaria procede in base al risultato delle analisi riflettenti la partita consegnata, dalla quale debbono essere prelevati i campioni all'atto della consegna.

Le spese per il campionamento sono a carico del produttore.

Compiuta l'analisi, la partita entra definitivamente in possesso dell'Ente acquirente, mentre spetta al produttore di ritirare i recipienti.

Le operazioni di campionamento possono essere eseguite, dietro richiesta del produttore, presso il di lui magazzino, a mezzo di personale delegato dalla Camera agrumaria. In tal caso prelevati i campioni, la merce è suggellata e rimane nel magazzino del produttore sotto la sua responsabilità, ed a sue spese, ed è spedita alla Camera agrumaria a richiesta di questa. Oltre alle spese di campionamento sono a carico del produttore anche i compensi al personale incaricato del prelievo dei campioni.

Art. 8. — Il registro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 aprile 1936 XIV, n. 1591, i concentratori di essenze agrumarie hanno l'obbligo di tenere per il carico e scarico delle lavorazioni, è fornito gratuitamente, per le essenze di arancio, limone e mandarino, dalla Camera agrumaria.

Art. 9. — A norma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, spetta alla Camera agrumaria ed alla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze di vigilare, perchè la lavorazione nelle fabbriche di essenze si svolga secondo le prescrizioni dei detti articoli e con regolare osservanza di tutte le altre norme del citato Regio decreto-legge.

Art. 10. — Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

(4004) *Il Ministro*: LANTINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 12 ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali.

(4006)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 12 ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali.

(4007)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 10 ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, concernente la sospensione temporanea dall'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

(4008)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, con nota in data 1° ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica.

(4009)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, con nota in data 1° ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37.

(4010)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 5 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone.

(4005)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottobre 1936-XIV - N. 197.

10 ottobre 1936-XIV, Borse chiuse.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	93,05	Spagna (Peseta)	—
Francia (Franco)	88,75	Svezia (Corona)	4,8193
Svizzera (Franco)	437,50	Turchia (Lira turca)	15,10
Argentina (Peso carta)	5,285	Rendita 3,50 % (1906)	74,725
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72 —
Belgio (Belga)	3,195	Id. 3 % lordo	52 —
Bulgaria (leva)	23,40	Prest. redim 3,50 % - 1934	74,575
Canadà (Dollaro)	—	Rendita 5 % 1935	91,125
Cecoslovacchia (Corona)	—	Obbl. Venezie 3,50 %	88 —
Danimarca (Corona)	—	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,15
Germania (Reichsmark)	7,6336	Id. id 5 % - Id. 1941	100,30
Grecia (Dracma)	—	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	90,325
Jugoslavia (Dinaro)	—	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	90,05
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 5 % Id. 1944	95,05
Olanda (Fiorino)	—		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 ottobre 1936-XIV - N. 198.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Olanda (Fiorino)	10,0604
Inghilterra (Sterlina)	93,20	Polonia (Zloty)	360 —
Francia (Franco)	88,75	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	437,50	Svezia (Corona)	4,8193
Argentina (Peso carta)	5,295	Turchia (Lira turca)	15,10
Austria (Shilling)	3,5555	Ungheria (Pengo)	5,62644
Belgio (Belga)	3,195	Rendita 3,50 % (1906)	74,325
Bulgaria (Leva)	23,40	Id. 3,50 % (1902)	72 —
Canadà (Dollaro)	—	Id. 3 % lordo	52 —
Cecoslovacchia (Corona)	71,49	Prest. redim. 3,50 % - 1934	74,625
Danimarca (Corona)	—	Rendita 5 % 1935	90,85
Estonia (Corona)	5,1746	Obbl. Venezie 3,50 %	87,85
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100 —
Grecia (Dracma)	—	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,275
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,15
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,15
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio all'ordine « Rendita 5 % ».

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

N. del certificato provvisorio all'ordine 107 — Prestito nazionale « Rendita 5 % » — Data di emissione: 22 gennaio 1936-XIV — Ufficio di emissione: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Cassa depositi e prestiti e girato a Manzoni Maria di Filiberto di Chiaravalle (Ancona) — Capitale nominale L. 17.500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento del suddetto certificato provvisorio all'ordine, e sia stato depositato presso la Direzione generale del Debito pubblico il relativo atto di notifica, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso, il predetto titolo dichiarato smarrito, si provvederà alla consegna, a chi di ragione, del corrispondente titolo definitivo del prestito nazionale « Rendita 5 % ».

Roma, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV

(3997) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », nonchè distruzione di titoli al portatore.

Si notifica che il 2 novembre 1936-XV, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale Serie speciale « Città di Torino »*:

Estrazione a sorte di:

N. 335 titoli di una obbligazione

» 970 titoli di cinque obbligazioni

» 945 titoli di dieci obbligazioni

e così in totale n. 2250 titoli per n. 14.635 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 7.317.500.

b) In ordine alle obbligazioni 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale Serie speciale « Città di Trieste »*:

Estrazione a sorte di:

N. 120 titoli di una obbligazione

» 70 titoli di cinque obbligazioni

» 125 titoli di dieci obbligazioni

» 42 titoli di venticinque obbligazioni

e così in totale n. 357 titoli per n. 2770 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 1.385.000.

c) In ordine alle obbligazioni 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale Serie speciale « Città di Venezia »*:

Estrazione a sorte di n. 230 titoli decupli rappresentanti 2300 obbligazioni di L. 500 ciascuna, e così in complesso un capitale nominale di L. 1.150.000.

d) In ordine alle obbligazioni 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale Serie speciale « Città di Catania »*:

Estrazione a sorte di n. 95 titoli decupli rappresentanti 950 obbligazioni di L. 500 cadauna e così in totale un capitale nominale di L. 475.000.

e) Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, convertite in base al Regio decreto-legge 16 ottobre 1935-XII, n. 1654, nelle suddette obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

f) Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nell'estrazione del 2 novembre 1935 e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1936-XIV.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV

(4011) *Il presidente*: A. BENEDUCE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.